

VILLA SERENA S.p.A. – Casa di Cura Privata

RELAZIONE ANNUALE INERENTE I DATI RELATIVI AI RISARCIMENTI EROGATI PER LE RICHIESTE RISARCITORIE PRESENTATE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI, NELL'AMBITO DEL MONITORAGGIO DELLA PREVENZIONE E NELLA GESTIONE DEL RISCHIO SANITARIO (L.24/2017 art. 4)

Prima di esaminare i dati relativi alle richieste risarcitorie, si premette che con la recente **Sentenza n. 1921** pubblicata il **25.7.2025**, sulla quale è intervenuto il **giudicato, Il Tribunale di Genova, G. U. Dott.ssa S. Polichetti**, ha respinto le **domande risarcitorie proposte contro Villa Serena da una paziente**, ha altresì respinto le **domande riconvenzionali trasversali proposte contro Villa Serena dal chirurgo intramoenista che aveva eseguito l'intervento chirurgico**, e dall'ospedale di cui è dirigente medico, **condannando invece questi ultimi due convenuti al risarcimento del danno subito dall'attrice**, inoltre ha **condannato in solido**, sia l'attrice che gli altri due convenuti, a **rifondere a Villa Serena le spese di giudizio**.

Questa Sentenza, sulle quale le controparti avevano già fatto quiescenza prima che intervenisse il **giudicato in data 25.02.2026**, ha avuto per oggetto la **richiesta risarcitoria, per un fatto avvenuto successivamente all'entrata in vigore della L. n.24/2017** (c.d. Legge Gelli). Con questa pronuncia Il Tribunale ha accolto l'impianto difensivo di Villa Serena, infatti, **ha richiamato l'Ordinanza 8163/2025 della Cassazione, che ha posto il principio secondo il quale:**

“il semplice rapporto di locazione degli spazi non è sufficiente a far sorgere una responsabilità della clinica “locatrice” per l'attività medica svolta al suo interno da un soggetto terzo ... La struttura sanitaria risponde del fatto del medico qualora si sia avvalsa dell'opera del medico, nell'adempimento della propria obbligazione (art. 7 l. n. 24 del 2017): occorre dunque che la struttura abbia assunto obbligazione verso il paziente e, per adempiervi, si sia avvalsa del medico. ... dell'operato del sanitario, ... non risponde invece l'azienda a cui è stata meramente affidata la logistica (Cass. 34516/2023).”

Peraltro questo medesimo principio è stato richiamato e confermato in toto dalla recente Ordinanza 9949/26 dello stesso Supremo Collegio.

Dopo aver richiamato la detta ordinanza della Cassazione, il Tribunale di Genova ha proseguito affermando che:

“Ciò che occorre scrutinare è dunque:

- *da un alto, il legame contrattuale/organizzativo effettivo tra il medico e la struttura ospitante (lo dice espressamente la citata sentenza);*
- *dall'altro, il regime di apparenza creato agli occhi del paziente (il principio di apparenza del diritto ha portata generale nell'ordinamento giuridico e riveste la funzione di tutelare l'affidamento ingenerato nei consociati a fronte di situazioni che appaiono reali), esaminando il modulo di consenso informato, i preventivi, i contratti, le fatture emesse, la carta intestata utilizzata. L'apparenza esterna potrebbe infatti comunque creare una responsabilità della clinica “locatrice” verso il paziente che fa affidamento su di essa.”*

La motivazione della Sentenza prosegue esaminando la pluralità di documenti contrattuali redatti da Villa Serena le cui dichiarazioni negoziali vengono dichiarate ed accertate come **valide, efficaci ed in linea**

con la normativa, oltre ai documenti contabili e fiscali prodotti da Villa Serena, che vengono posti a base della decisione, si legge infatti che:

“Nel caso in esame:

- *la [paziente] ha sottoscritto (con doppia apposizione di firma ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.) la “Scheda di Accettazione e contestuale contratto di utilizzo dei servizi della Casa di Cura Villa Serena in qualità di ausiliaria strutturale all’atto medicochirurgico posto in essere da medici curanti del Degente, libero-professionisti non dipendenti, né ausiliari della Casa di Cura stessa” (doc. 5)” con la quale “ha pattuito che: “il contratto ha per oggetto le prestazioni erogate dalla sola Casa di Cura, che consistono oltre che nel servizio alberghiero, anche nell’affitto e/o nella locazione di beni strumentali sanitari (locali, impianti e strumenti sanitari) e nei servizi sanitari (presidio del medico di guardia, servizio infermieristico, radiologico) utilizzati dal Degente e dal medico curante dello stesso Degente, e dalla sua équipe, per svolgere l’attività libero-professionale direttamente nei confronti del Paziente in forza del contratto d’opera intellettuale che, ex artt. 2229 e segg. c.c., intercorre tra i medici di cui sopra e il Degente e che è distinto ed autonomo dal presente contratto. Trattasi pertanto di servizi ausiliari strutturali alle cure mediche e/o chirurgiche poste in essere, durante il ricovero del Degente, da parte del ridetto medico curante e dalla sua équipe”;*
- *l’art. 4 della predetta scheda recita: “Art. 4. il Paziente conclude direttamente con i suoi medici curanti un separato contratto d’opera intellettuale distinto ed autonomo dal presente, disciplinato dagli artt. 2229 e segg. c.c., avente ad oggetto l’atto medico e/o chirurgico dei medici stessi, rispetto al quale la Casa di Cura è terza, non ne è responsabile e non può interferire neppure circa l’ammontare degli onorari per i quali i medici emetteranno apposita fattura intestata direttamente al paziente, o qualora trattasi di medici dipendenti di ospedali del S.S.N. che esercitano attività libero-professionale in regime intramoenia, detti medici e/o il loro ospedale emetteranno bolletta fiscale dell’ospedale direttamente al paziente. I suddetti medici curanti liberi professionisti e la loro équipe, non sono incaricati dalla Casa di Cura né sono dipendenti, e neppure sono ausiliari e comunque si esclude espressamente l’applicazione dell’art. 1228 c.c.. Il rapporto Degente medici curanti e/o eventuale infermiere privato intercorre direttamente ed esclusivamente fra dette parti, e ad esso è, e rimane, estranea la Casa di Cura. La Casa di Cura ... non ha nessuna responsabilità per eventuali danni relativi e/o conseguenti agli atti medici-chirurgici, dei quali è solamente ausiliaria, posti in essere dai medici curanti del Paziente liberi professionisti di cui ai precedenti commi e comunque il Paziente rinuncia sin d’ora ad ogni azione nei confronti della Casa di Cura per danni relativi e/o conseguenti agli atti medici chirurgici per i quali eventualmente agirà esclusivamente nei confronti dei medici curanti che ritiene abbiano causato detti danni, così pure rinuncia ad ogni eccezione relativa a danni conseguenti all’atto medico-chirurgico al fine di non corrispondere quanto dovuto alla Casa di Cura e di cui all’art.1, eccezione che invece, eventualmente solleverà nei confronti dell’onorario del medico curante.”;*
- *il [medico libero professionista] ha presentato ... a Villa Serena apposito scritto di richiesta di ricovero (doc. 6) in cui si legge: “io sottoscritto Dott. M.F. chiedo di ricoverare presso Villa Serena la Sig.ra L.S. come da accordi con la stessa intercorsi”. Inoltre con sua “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n.45)” (doc. 7) ha dichiarato: “di svolgere attività libero professionale in regime intramoenia presso la casa di cura Villa Serena ... e nello svolgere ivi l’attività libero professionale a nome proprio e per proprio conto, direttamente verso propri pazienti con una prestazione d’opera intellettuale ex art. 1229 e segg. c.c., senza essere incaricato dalla sopraddetta*

casa di cura di cui dichiara espressamente di non essere né dipendente, né ausiliario, e comunque escludendo l'applicazione dell'art. 1228 c.c., e per la quale attività libero professionale si impegna a tenere accesa una polizza assicurativa per R.C. professionale, ciò premesso dichiara di non incorrere nelle cause di incompatibilità”;

▪ *il pubblico ospedale, del quale il chirurgo è medico dirigente ... ha stipulato con Villa Serena, ai sensi dell'art. 15 quinquies del D.lgs. n.502/1992, apposito “contratto per la messa a disposizione di servizi e spazi finalizzati all'esercizio di attività libero professionale” (Doc. 2 e Doc. 3, art. 8). ...;*

▪ *il chirurgo., con due diverse lettere ... (doc.ti 8 e 9) ha dichiarato di manlevare Villa Serena da qualsiasi richiesta di risarcimento danni avanzata da suoi pazienti dopo aver fatto riferimento alla modalità di esercizio della sua attività libero professionale presso Villa Serena ed essersi assunto la responsabilità civile. ...”;*

▪ *l'E.O. di cui è dirigente medico il chirurgo che ha eseguito l'intervento ha emesso direttamente intestata nei confronti della paziente due parcelle per la prestazione chirurgica effettuata dal suo Dirigente medico (primo operatore), e per quella effettuata da altro suo Dirigente medico, secondo operatore ...*

▪ *Villa Serena ha invece emesso nei confronti della paziente la sua fattura, per messa a disposizione della struttura (oggetto della sua obbligazione contrattuale), nella quale non è ricompreso l'atto medico-chirurgico. In particolare i servizi erogati da parte di Villa Serena nei confronti della paziente (per i quali Villa Serena ha assunto diretta responsabilità anche nella scheda di accettazione) sono estranei all'atto medico ed attengono: al servizio alberghiero e alla locazione dei beni strumentali sanitari (locali, impianti e strumenti sanitari); al servizio sanitario (presidio del medico di guardia, servizio infermieristico, radiologico).*

*Alla luce dell'esame della predetta documentazione il caso va dunque deciso nel senso già sopra richiamato, affermando la responsabilità del solo chirurgo e del suo pubblico Ospedale nei confronti del **paziente (che non ha fatto affidamento su una situazione diversa rispetto a quella reale).***

In particolare:

▪ ***l'art. 4 del contratto sottoscritto dalla paziente con Villa Serena non reca clausole nulle per contrarietà all'ordine pubblico** (art. 1229 comma 2 c.c) perché non c'è esonero di responsabilità rispetto alle obbligazioni che la Casa di Cura si è assunta (e alle quali resta vincolata) né esonero di responsabilità rispetto all'atto terapeutico (del quale è chiamato a rispondere altro soggetto, sulla base di uno schema contrattuale che prevede la mera locazione da parte dei Villa Serena dei suoi locali in favore del medico/struttura ospitante, schema contrattuale che la stessa Suprema Corte ha ritenuto perfettamente praticabile in ambito sanitario);*

▪ ***l'art. 4 del contratto sottoscritto con Villa Serena non reca clausole vessatorie ai sensi del Codice del Consumo**, anche in attuazione della normativa europea sulle **clausole abusive** nei contratti stipulati con i consumatori prevista dalla Direttiva 93/13/CEE, perché non vi è alcun significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (il consumatore conserva piena tutela nei confronti del medico e della struttura sanitaria pubblica dalla quale egli dipende senza alcuna esclusione o limitazione dei suoi diritti nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale*

*o parziale o di adempimento inesatto di quest'ultimo) e, in ogni caso, non sono considerate vessatorie le clausole (o gli elementi di clausola) che siano stati oggetto di specifica **negoziazione** tra il consumatore e il professionista, come nel caso di specie;*

▪ l'art. 4 del contratto sottoscritto con Villa Serena è comunque efficace, indipendentemente dalla qualifica di consumatore, ex art. 1341 c.c. in quanto approvato per iscritto con doppia firma con sufficiente livello di specificità. ...

Dunque la responsabilità, verso il paziente, va affermata nei confronti del chirurgo e del pubblico ospedale di cui è dirigente medico, che per nulla possono pretendere, rispetto all'atto medico imperito, di svolgere "domanda trasversale" di accertamento della responsabilità nei confronti di Villa Serena o di essere da questa tenuta indenne dalle conseguenze della condanna, sulla base della puntuale documentazione esaminata."

Tale Sentenza conferma la precedente giurisprudenza della Magistratura Ligure che ha deciso fattispecie avvenute anteriormente all'entrata in vigore della L.24/17, respingendo sempre le domande risarcitorie contro Villa Serena per gli stessi motivi che troviamo nella medesima Sentenza n. 1921/25. Trattasi di Sentenze tutte passate in giudicato: Appello Ge. n. 1440/2024, C. Rel. Dott.ssa M.L. Morello; Trib. Ge n. 1384/2018, G.U. Pres. Dott. V. Basoli; Trib. Ge. n. 2218/2017, G.U. Dott. P. Gibelli; Trib. Ge. n 3642/2014, G.U. Dott. L. Fabris.

D'altra parte la Legge n. 24/2017, al combinato disposto rappresentato dall'art. 7, comma 3 e dall'art. 10, comma 1, periodo 4° e comma 2, stabilisce espressamente, con norme qualificate come imperative, che allorchè il medico abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente - avvalendosi di una struttura sanitaria -, il medesimo operatore sanitario risponde del proprio operato, nei confronti del paziente, ai sensi della disciplina contrattuale di cui agli articoli 1218 e 1228 c.c. e proprio per questo è obbligato a stipulare idonea polizza r.c. a tutela del suo paziente. Al contrario, in tale ipotesi, la struttura sanitaria non è tenuta a stipulare alcuna polizza per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, in quanto non è responsabile del loro operato.

Si precisa che la L. n. 24/2017 prevede due ipotesi: la prima di cui al comma 1 dell'art. 7, allorchè la struttura si avvale dell'opera dell'esercente la professione sanitaria, in tal caso la prima è responsabile per l'operato del secondo e deve provvedere a coprire la responsabilità civile di quest'ultimo con polizza assicurativa. La seconda ipotesi prevista dal sopra citato combinato disposto si ha invece quando è l'esercente la professione sanitaria che nell'adempimento di una sua obbligazione assunta con il paziente si avvale della struttura sanitaria in tal caso, come detto è responsabile il primo del suo atto medico-chirurgico e proprio per ciò deve munirsi di idonea polizza per responsabilità civile, mentre la seconda è responsabile solo della sua attività di struttura ausiliaria all'obbligazione del medico e deve essere munita di copertura assicurativa solo per i servizi dalla stessa resi al paziente dai quali sono espressamente esclusi l'operato del medico. A Villa Serena i medici svolgono la loro attività libero professionale secondo la seconda ipotesi prevista dalla legge.

In realtà quanto previsto dal sopra citato combinato disposto è mutuato dal principio posto dalla **Cassazione con Sentenza 18805/2009**, che tiene distinta la responsabilità dell'atto medico-chirurgico - che rimane in capo al medico libero-professionista che ha posto in essere con il paziente un contratto d'opera professionale - rispetto a quella della casa di cura per altre e diverse obbligazioni (locazione di spazi e di

servizi) da questa assunte e adempiute nei confronti del paziente in forza di un distinto atto negoziale, servizi che non ricomprendono l'atto medico-chirurgico. **Detto principio è stato fatto proprio dalle diverse sentenze, passate in giudicato, di cui ho detto sopra e segnatamente dalla Sentenza n. 1221/18, pubblicata il 17 maggio 2018, della II Sezione del Tribunale di Genova, nella persona del Presidente della stessa Sezione che ha escluso la responsabilità di Villa Serena per l'attività del medico libero professionista. Tale Sentenza era relativa ad una controversia in cui era parte Villa Serena, e aveva richiamato una precedente sentenza del 17.11.2014 dello stesso Tribunale di Genova sempre a favore di Villa Serena; da ultimo dalla recente Sentenza n. 1440 del 19.11.2024 della Corte di Appello di Genova, che non solo ha respinto la richiesta risarcitoria del paziente e la domanda trasversale del medico di manleva della struttura.**

Pertanto anche per le fattispecie verificatesi prima dell'entrata in vigore della L. n. 24/2017, la citata giurisprudenza conforme e costante nel tempo, ha confermato la linea difensiva della Casa di Cura che tiene distinta la responsabilità dell'atto medico-chirurgico, che rimane in capo al medico libero-professionista, da quella della casa di cura per gli altri servizi, da questa erogati, estranei all'atto medico chirurgico. Dunque la L. n. 24/2017 non comporta una novità rispetto al principio fissato dalla giurisprudenza precedente alla sua entrata in vigore.

Passiamo ora all'esame dei dati delle **richieste risarcitorie ricevute negli ultimi cinque anni, dal 1.1.2021 al 31.12.2025,** che si precisa **sono n. 29 e riguardano fatti avvenuti in 12 diversi esercizi** alcuni antecedenti il 2021 e segnatamente negli anni 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.

Tutte le n. 29 richieste hanno per oggetto fattispecie rientranti nel principio posto dalla Sentenza n. 1921/25 del Tribunale di Genova e dalle Ordinanze n. 8163/2025 e n. 9949/2026 della Cassazione, di cui sopra s'è detto, in forza del quale Villa Serena è terza rispetto all'atto medico chirurgico dell'esercente la professione sanitaria e non ne è responsabile, essendo invece responsabile delle distinte e diverse sue obbligazioni assunte (locazione spazi e servizi).

Durante tali esercizi sono stati effettuati a Villa Serena **n. 21.532 ricoveri** le dette n. 29 richieste rappresentano lo 0,13 % circa dei ricoveri totali, con una media di n. 2,41 richieste per ognuno dei 12 esercizi.

Delle dette n. 29 richieste risarcitorie:

- **n. 22 si sono limitate ad una raccomandata** (n. 16 inviate da un legale, n. 4 con richiesta diretta del paziente, n. 2 inviate da ospedali pubblici con richiesta di manleva per l'operato dei loro intramoenisti), il più delle volte senza la quantificazione del danno né in termini di somme di denaro, né in termini di invalidità temporanea e/o permanente, di queste:
 - n. 1 si era già prescritta al momento della richiesta,
 - n. 2 sono state transate, di queste una è stata transata il 14.12.2021 per € 4.500,00 ed un'altra il 20.07.2021 per € 7.995,81 (cfr. 3/2020),
 - n. 13 sono al momento in attesa di prescrizione per inattività del richiedente;
- **n. 4 sono state le mediazioni** promosse presso Organismi di Mediazione, di queste:
 - la n.1/2006 si era già prescritta al momento dell'istanza di mediazione e comunque era inesistente il ricovero;

- delle restanti, vi è stato il fallimento della mediazione e al momento in attesa di prescrizione per inattività del richiedente:
- **n. 1 è stato un Accertamenti Tecnico Preventivo (cfr. 1/2020)** innanzi al Tribunale, da notare che il paziente non ha né fatto richiesta stragiudiziale, né proposto il ricorso contro Villa Serena, perché non riteneva la casa di cura responsabile dell'atto medico, quest'ultima è stata chiamata nella procedura giudiziale dal medico libero professionista senza peraltro addebitare qualche carenza alla struttura, La C.T.U. ha escluso qualsiasi addebito ai servizi erogati da Villa Serena riconoscendo il nesso di causalità nei confronti del medico;
- **n. 2 sono state le cause** radicate presso l'autorità Giudiziaria (Tribunale di Genova), di queste:
 - una introdotta come procedimento semplificato dal paziente unicamente contro il chirurgo libero professionista, quest'ultimo ha chiamato in causa Villa Serena. La causa si trova nella fase conclusiva infatti dopo lo scambio di memorie successive alla fase introduttiva il Giudice s'è riservato e dovrebbe fissare l'udienza di discussione finale; questa causa era stata preceduta da una procedura di Accertamento Tecnico Preventivo in cui la C.T.U ha riconosciuto il nesso di causalità nei confronti dell'atto medico chirurgico e non ha avanzato nessun addebito nei confronti della casa di cura.
 - L'altra causa è stata introdotta recentemente dal paziente contro Villa Serena e la sua assicuratrice, e contro il Chirurgo e la sua assicuratrice.

Pertanto **la somma complessiva riconosciuta a titolo risarcitorio ai pazienti in via transattiva negli ultimi 5 anni, dal 1.1.2021 al 31.12.2025 è pari ad € 12.495,81**, vale a dire una media di € 2.499,16 all'anno a fronte di un fatturato del detto quinquennio di complessivi € 33.615.176, dunque gli importi transati corrispondono allo 0,03% del medesimo. Ma occorre precisare che in realtà, tale dato si ripete dall'esercizio 2021, perchè le dette transazioni sono intervenute nel 2021, **ciò significa che negli ultimi quattro anni dal 2022 al 2025 non è stato risarcito alcun danno.**

Si precisa inoltre che nel medesimo periodo (e anche oltre) non v'è stata alcuna condanna giudiziale nei confronti di Villa Serena, ed anzi sono intervenute tre sentenze della Magistratura Ligure che hanno escluso la responsabilità di Vila Serena, si è trattato delle seguenti pronunce:

- la Sentenza 6.6.2023, n. 1354/2023, del Tribunale di Genova che ha assolto Villa Serena dalla richiesta risarcitoria per asserito danno iatrogeno avanzata dalla Paziente respingendo la richiesta risarcitoria di € 46.737,19 vantata da quest'ultima e condannato la paziente al rimborso delle spese di causa a favore di Villa Serena per complessivi € 11.112,65, la sentenza è stata appellata dalla paziente e la Corte di Appello di Genova ha definito con **Sentenza n. 1440 del 19.11.2024 passata in giudicato, che non solo ha respinto la domanda risarcitoria contro Villa Serena (confermando la Sentenza di primo grado), ma ha condannando il medico e la sua assicurazione a risarcire il danno alla paziente e ha anche condannato in solido la paziente, il chirurgo e l'assicurazione di quest'ultimo alle spese di giudizio per € 10.743,50 di primo e di secondo grado a favore di Villa Serena.**

- **La Sentenza 25.7.2025, n. 1921 del Tribunale di Genova**, di cui sopra si è diffusamente detto.

Genova lì 27 maggio 2026

Villa Serena S.p.A.
Il Consigliere di Amministrazione per gli Affari Legali
Avv. Paolo Moraglia



